



**CITTÀ DI MANDURIA**  
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 48 del 30/07/2026**

**OGGETTO: Approvazione tariffe e scadenze TARI 2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **17:00**, in Manduria nella Sede Comunale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

| Componente                     | Pres. | Ass. | Componente                 | Pres. | Ass. |
|--------------------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|
| PUGLIA Roberto                 | Si    |      | PECORARO Gregorio          |       | Si   |
| SAMMARCO Domenico              | Si    |      | MARIGGIO' Vito Andrea      | Si    |      |
| D'UGGENTO Giorgio              | Si    |      | BALDARI Isidoro Mauro      |       | Si   |
| CAROPPA Francesca              | Si    |      | SAMMARCO Serena            | Si    |      |
| GENNARI Pierpaolo              | Si    |      | ROSSETTI Fabiana           | Si    |      |
| LATINO Livio                   | Si    |      | FILONI Bernardino Mario    | Si    |      |
| ANDRSANO Gregorio Fabio        | Si    |      | LARICCIA Cosimo            | Si    |      |
| DICURSI Leonarda Sandra        | Si    |      | ARNO' Ferdinando           |       | Si   |
| DINOI Angelo Cosimo            | Si    |      | RUGGIERI Stefania Vincenza | Si    |      |
| PESARE Pasquale                |       | Si   |                            |       |      |
| GIULIANO Antonio               | Si    |      |                            |       |      |
| DIMAGLI Piermichele            | Si    |      |                            |       |      |
| DUGGENTO Giuseppe              | Si    |      |                            |       |      |
| STANO Maria Grazia             | Si    |      |                            |       |      |
| FERRETTI DE VIRGILIS Francesco |       |      |                            |       |      |
| Si                             |       |      |                            |       |      |
| BARBIERI Marco                 | Si    |      |                            |       |      |

|               |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| <b>Totale</b> | <b>20</b> | <b>5</b> |
|---------------|-----------|----------|

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 29/07/2026

**IL RESPONSABILE del Servizio**

Dott. Leonardo Franzoso

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 29/07/2026

**IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI**

Dott. Leonardo Franzoso

## Approvazione tariffe e scadenze TARI 2026

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

#### Considerato che, riguardo al predetto II Periodo regolatorio 2022-2025:

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del 29/04/2022 ha approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n. 144 del 28/04/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 e del MTR-2;
- con determinazione ARERA n. 1/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha adottato la propria Determina n.168 del 10/06/2024 ad oggetto *“Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di MANDURIA”*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 25/06/2024 si è provveduto alla presa d'atto della Determina Ager n.168 del 10/06/2024 relativamente alla validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025;
- l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha adottato la propria Determina n. 346 del 24-07-2026 ad oggetto: *“Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di MANDURIA”*, acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 27/07/2026 con n. 47934 i cui

contenuti confermano le risultanze tecnico-contabili già formalizzate con le citate Deliberazioni del C.C. nn. 46/2024 e 47/2024;

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 47 del 30.07.2026 ha preso formalmente atto della predetta Determina AGER n. 346 del 24-07-2026;

**Considerato** che, riguardo al III Periodo regolatorio 2026-2029:

- con Delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;
- l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha adottato la Determina n. 410 del 24-07-2026 ad oggetto: "*Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n.397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di MANDURIA*", acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 27/07/2026 con n. 47972;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 47 del 30.07.2026 ha approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2026-2029, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n. 410 del 24/07/2026, secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 94 del 15/09/2020, come modificato con atto del Consiglio Comunale n. 93 del 28/07/2021 e n.101 del 29.12.2022;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Dato atto** che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Considerato** che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, prevedeva la scadenza del 30 aprile quale termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI;

**Preso atto** dell'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che testualmente recita: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»”;*

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24 ad oggetto: *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, pubblicato sulla GU Serie Generale n.60 del 13-03-2025, il quale agli art.2 e 4 stabilisce la competenza in capo ad ARERA dell'attuazione dello stesso decreto e infatti:

- l'art.2 comma 1 testualmente recita: *“Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto”;*
- l'art.4 testualmente recita: *“1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.  
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ...omissis”;*

**Vista** la Delibera ARERA n.133 del 01 Aprile 2025 ad oggetto: *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”*, con la quale è stato disposto con effetto immediato l'istituzione di un'apposita componente perequativa **UR3,a**, disponendo nel contempo che la

differenziazione della stessa, tra utenze domestiche e utenze non domestiche e la valutazione di ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente, sarebbe avvenuta con provvedimenti successivi;

**Dato atto** che ARERA con propria Deliberazione 29 luglio 2025 n.355/2025/R/rif, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025 ha stabilito le procedure da seguire per l'applicazione dell'agevolazione TARI (bonus sociale rifiuti) relativa all'anno di competenza 2025, da erogarsi tramite detrazione negli avvisi di pagamento 2026, il cui documento di riscossione doveva essere emesso entro il 30 giugno;

**Richiamate:**

- **La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 22/12/2025**, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028,
- **La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2025**, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- **La Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2026**, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2026/2028;

**Preso atto** della Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 24.06.2026 ad oggetto: *“Approvazione scadenze tari 2026”, con la quale, nelle more della formale proclamazione degli eletti, e per l'effetto, della costituzione del Consiglio Comunale, si è provveduto con urgenza a dare attuazione alla Deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n.355/2025/R/rif.;*

**Dato atto** che, con la succitata D.G.C. n.196/2026 si è proceduto, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, una volta validamente costituito:

- a) **confermare** anche per il corrente anno 2026 le scadenze già stabilite per l'anno 2025, giusta Deliberazione C.C. n.43/2025 e nello specifico:
  - **1^ rata** 31 Agosto 2026;
  - **2^ rata** 31 Ottobre 2026;
  - **3^ rata** 31 Dicembre 2026;
- b) **quantificare** le prime due rate Tari nella misura del 30% dell'importo calcolato, per ognuna di esse, sulla base delle tariffe 2025, prevedendo che la terza rata sarebbe stata oggetto di conguaglio sulla base delle tariffe 2026, previa approvazione entro i termini di legge (31/07/2026), del nuovo Piano Economico Finanziario 2026/2029 e del conseguente Piano tariffario TARI 2026;

**Richiamata** la Deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 ad oggetto: “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;

**Vista** la Relazione di Validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 27/07/2026 con n.47934;

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

**Dato atto** che a partire dal 1° gennaio 2024, negli avvisi di pagamento, sono state introdotte due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come stabilito dalla delibera ARERA 386/2023, come di seguito riportato:

- **UR1**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, il dovuto risulta pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- **UR2**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, il dovuto risulta pari a 1,50 euro/utenza per anno;

**Visto** il Piano Tariffario allegato al presente provvedimento (Allegato A) e considerato che in conseguenza delle tariffe in esso indicate il gettito Tari 2026 è quantificabile in € 7.077.045,00, importo rientrante nello stanziamento del competente capitolo di entrata del bilancio 2026, e corrispondente al valore del PEF, così

come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.410 del 24/07/2026 e approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 47 del 30.07.2026;

**Ricordato** quanto previsto dall'art.19 del vigente Regolamento TARI:

- comma 3 *“La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti”*;
- comma 8 *“A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019”*;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro*

*il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

**Dato atto** che, in questa sede, occorre procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, nonché alla ratifica delle disposizioni adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 196 del 24.06.2026, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante da apposita trascrizione della registrazione che verrà approvato con separato e successivo atto;

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n. 13995/2026 allegato e parte integrante della presente:

|                      |    |                                                                |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| Consiglieri Presenti | n. | 20                                                             |
| Consiglieri Assenti  | n. | 5 (Arnò, Ferretti De Virgilis, Pesare, Pecoraro, Baldari)      |
| Consiglieri Votanti  | n. | 14                                                             |
| Voti favorevoli      | n. | 14                                                             |
| Voti contrari        | n. | 0                                                              |
| Astenuti             | n. | 6 (Ruggieri, Rossetti, Lariccia, Mariggì, Sammarco S., Filoni) |

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di ratificare**, e per l'effetto, considerare come proprie, le disposizioni emanate con Delibera di G.C. n.196 del 24.06.2026;
3. **Di confermare** che per l'anno 2026 la TARI sarà riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso bonario, in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
  - 1^ Rata in acconto da pagarsi entro il 31/08/2026;
  - 2^ Rata in acconto da pagarsi entro il 31/10/2026;
  - 3^ Rata a conguaglio e saldo da pagarsi entro il 31/12/2026;



4. **Di prendere atto** della Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) n. 346 del 24-07-2026 ad oggetto: "Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di MANDURIA", acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 27/07/2026 con n.47972;
5. **Di prendere atto** della Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) n. 410 del 24-07-2026 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n.397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di MANDURIA", acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 27/07/2026 con n.47934;
6. **Di prendere atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
7. **Di approvare** con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 il Piano tariffario, e le tariffe in esso contenute relative a tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche (ALLEGATO A) per l'applicazione e la riscossione della Tari riferita all'anno d'imposta 2026;
8. **Di dare atto** che il gettito Tari stimato, per l'anno 2026 è quantificabile in € 7.077.045,00, importo corrispondente al valore del PEF, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.410 del 24/07/2026;
9. **Di dare atto, altresì**, che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Taranto, nella misura del 5,00 % e le componenti perequative come di seguito:
  - UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, il dovuto risulta pari a 0,10 euro/utenza per anno;
  - UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, il dovuto risulta pari a 1,50 euro/utenza per anno;
  - UR3,*a* per la copertura del riconoscimento del Bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, il dovuto risulta pari ad € 6,00/utenza per anno;
10. **Di dare atto** che gli uffici preposti provvederanno ad effettuare il ricalcolo del dovuto a titolo di TARI 2026 conguagliando le somme già calcolate in acconto e procedendo con l'invio ai contribuenti delle somme a saldo della terza rata;
11. **Di disporre** che gli uffici competenti provvedano a:
  - **inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
  - **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata;
12. **Di dichiarare**, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n. 13995/2026 allegato e parte integrante della presente:

|                      |    |                                                                |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| Consiglieri Presenti | n. | 20                                                             |
| Consiglieri Assenti  | n. | 5 (Arnò, Ferretti De Virgilis, Pesare, Pecoraro, Baldari)      |
| Consiglieri Votanti  | n. | 14                                                             |
| Voti favorevoli      | n. | 14                                                             |
| Voti contrari        | n. | 0                                                              |
| Astenuti             | n. | 6 (Ruggieri, rossetti, Lariccia, Mariggì, Sammarco S., Filoni) |

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**f.to PUGLIA Roberto**

**Il Segretario Generale**  
**f.to MANDURINO Maria Eugenia**

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

## **ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2026, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Li 31/07/2026

### **FIRMATO**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi dal 31/07/2026 al 15/08/2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/2000.

Addì, 31/07/2026

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
ANDRIANI MARIA ANTONIETTA